

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2019, n. 2266

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Approvazione “Schema di Accordo di Collaborazione” tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per il funzionamento della Cabina di Monitoraggio.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonsino Piscichio, sulla base dell'istruttoria espletata d'intesa tra la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria, confermata dal Direttore del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) all'articolo 135, comma 1, prevede che «*Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143*»;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 143, comma 2, prevede che «*Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano (...)*»;
- la L. R. 7 ottobre 2009, n. 20, “Norme per la pianificazione paesaggistica”, all'art. 1, comma 1, prevede che «*Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale*»;
- in data 16 gennaio 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Puglia e Mibact, l'Accordo di copianificazione per l'approvazione del piano paesaggistico territoriale regionale, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i (di seguito Accordo di copianificazione);
- con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conformità alle previsioni dell'art. 1 della L. R. 20/2009;
- con il Regolamento Regionale 9 dell'11 marzo 2015, pubblicato sul BURP n° 38 del 18 marzo 2015, sono state emanate norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
- nel periodo successivo all'approvazione del PPTR sono pervenute, da parte di uffici tecnici comunali, di commissioni locali del paesaggio e, più in generale, di operatori e cittadini, molteplici richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative contenute nel PPTR;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1514 del 27 luglio 2015, la Regione ha approvato il Documento di indirizzo “*Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione*”, con cui sono state fornite risposte alle

principali e più frequenti domande (FAQ) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR ed, in particolare:

- richieste di chiarimenti rispetto all'accertamento di compatibilità paesaggistica;
 - coordinamento tra pareri paesaggistici e valutazione di impatto ambientale;
 - pareri di compatibilità paesaggistica;
 - chiarimenti rispetto a specifiche prescrizioni o misure di salvaguardia e utilizzazione;
 - incongruenze tra norma, cartografia e situazioni in punto di fatto;
 - applicazioni della norma transitoria;
 - autorizzazioni paesaggistiche ex post e condoni.
- con Circolare dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale prot. n. 432 del 10.06.2016, sono stati forniti ulteriori chiarimenti al Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) di cui alla DGR 176 del 16.02.2015;
 - con DPR n. 31 del 13.02.2017 è stato emanato il *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dell'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* ed è stato abrogato il DPR n. 139 del 9.07.2010;
 - con Deliberazione n. 2123 del 5 dicembre 2017 la Giunta regionale ha approvato l'analisi condotta dal gruppo di lavoro costituito da funzionari del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, al fine di favorire la piena attuazione del PPTR e di ricomporre in un quadro di analisi unitario e strutturato tutte le criticità emerse nel primo periodo di vigenza del PPTR, individuando appropriati percorsi di risoluzione amministrativo-procedurale delle problematiche emerse;
 - con Deliberazione di Giunta regionale n. 2331 del 28 dicembre 2017, la Regione ha approvato il Documento di indirizzo *"Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione"*, con cui sono state fornite risposte ad ulteriori richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative del PPTR;
 - con nota prot. n. 1648 del 28 febbraio 2019, la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio ha convocato al fine di procedere ad alcune misure correttive delle NTA del PPTR il Segretariato regionale della Puglia del MIBAC ad un incontro propedeutico alla definizione di un percorso condiviso volto a valutare e discutere dell'applicazione dell'articolo 104 cc. 4 e 5 delle NTA;
 - con nota prot. 7354 del 12 marzo 2019 la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIBAC ha comunicato di ritenere che la sede più opportuna, per una propedeutica analisi delle eventuali misure correttive da apportare al PPTR, sia il Comitato Tecnico istituito con DGR 1371 del 10 luglio 2012 e aggiornato con DGR 945 del 12 maggio 2015 e che la necessità di sottoporre il PPTR a revisione, come previsto dall'articolo 104 delle NTA, deve prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio da effettuare con il contributo specifico delle Soprintendenze ABAP e della Direzione Generale avente il ruolo di coordinamento, di indirizzo e di controllo dell'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze;
 - con Deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019 pubblicata sul BURP n. 57 del 28/05/2019 la Giunta regionale ha approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
 - l'Accordo di copianificazione tra Regione e MIBAC stabilisce all'art. 3, comma 2, che presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR, su richiesta motivata di una delle parti, sono:
 - le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della L. R. 20/2009, comma 3, lett. e);
 - l'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciale e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i piani adeguati al PUTT/P;
 - la richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni e perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;
 - l'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al precedente comma 1 dell'art. 3;
 - l'art. 3 comma 3 lett. d) dell'Accordo di copianificazione stabilisce che l'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di cui al Capo II della L.R. 20/2009, *«attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR»;*

- l'art. 102 comma 3 delle NTA del PPTR prevede che *“L'Osservatorio regionale per il paesaggio, di concerto con l'Autorità ambientale, l'ARPA e la struttura organizzativa regionale competente in materia di VAS, promuove idonee forme di coordinamento delle diverse competenze interne o esterne alla amministrazione regionale al fine di popolare gli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale, per integrarli ove opportuno e per valutare in modo condiviso le tendenze emergenti dal monitoraggio del PPTR, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”;*
- l'art. 102 comma 4 delle NTA del PPTR prevede che *“E' compito dell'Osservatorio regionale per il paesaggio la redazione annuale di una Relazione di monitoraggio del PPTR, finalizzata a fornire informazioni sia sullo stato di attuazione del PPTR sia sulle tendenze di trasformazione del paesaggio pugliese attraverso il periodico aggiornamento degli indicatori previsti al cap. 7 del Rapporto Ambientale del PPTR”;*
- l'Accordo di copianificazione stabilisce altresì che il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni;
- l'articolo 104 delle NTA del PPTR stabilisce, al comma 4, che *«la necessità di sottoporre il PPTR a revisione dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare sia che si tratti di variazioni ai sensi dell'articolo 2 c. 8 della LR 20/2009»;*

RILEVATO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 13/06/2019, avente ad oggetto **“Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Aggiornamento e Revisione - Costituzione della Cabina di Monitoraggio”**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.79 del 12-07-2019, è stata costituita, ai fini di quanto previsto dall'art. 102 delle NTA del PPTR, una Cabina di Monitoraggio composta dai seguenti membri o loro delegati:

- il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in rappresentanza dell'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, che coordina;
- il Dirigente del Servizio Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria;
- il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, competente in materia di VAS;
- l'Autorità Ambientale della Regione Puglia;
- il Direttore Generale dell'Arpa Puglia;
- il Segretario Regionale del MiBAC;
- il Soprintendente per la Città Metropolitana di Bari;
- il Soprintendente per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- il Soprintendente per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Con la stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 13/06/2019, è stato previsto che il funzionamento della Cabina di Monitoraggio sarà disciplinato mediante Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

CONSIDERATO CHE:

- nella riunione della Cabina di Monitoraggio del 11.07.2019, convocata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 5225 del 25.06.2019, sono stati definiti i diversi aspetti dello schema di Accordo distinguendo tra gli obiettivi, l'oggetto, le attività che ciascuna Parte dovrà svolgere, la disciplina dei rapporti tra le parti, le modalità di coinvolgimento e partecipazione di eventuali altri soggetti interessati (interni alla Regione Puglia ed esterni) e la durata;
- nella riunione della Cabina di Monitoraggio del 19.09.2019, convocata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 7350 del 11.09.2019, si è preso atto che il DPCM n. 76 del 2019, in vigore dal 22 agosto u.s., ha modificato le competenze del Segretariato Regionale del MiBAC ed è stato modificato e integrato lo schema di Accordo di Collaborazione nella parte che riguarda le premesse e gli impegni delle Parti;
- la società Innovapuglia nella su citata riunione del 19.09.2019 si è resa disponibile a fornire aggiornamenti

su analisi o elaborazioni di dati utili a popolare gli indicatori di monitoraggio indicati nel Rapporto Ambientale del PPTR;

- nella riunione della Cabina di Monitoraggio del 10.10.2019, convocata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 7944 del 02.10.2019, è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione.

Visto che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce espressamente all’art. 15 che: *“(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della Direttiva n. 2014/24/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle Direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) esso regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
 - b) alla base del medesimo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto dell’accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che lo sottoscrivono devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso a detto strumento non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Per tutto quanto sopra esposto e circostanziato,

nel caso di specie si ritiene che sussistano i presupposti per l’applicabilità del predetto strumento, essendo interesse comune della parti coinvolte addivenire, ai fini della verifica congiunta del PPTR, a una forma di coordinamento delle diverse competenze, interne o esterne all’amministrazione regionale, finalizzata al popolamento degli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale ed istituzionalizzare, mediante apposito accordo, la volontà di collaborazione espressa da Arpa Puglia, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, (come si evince dai verbali delle riunioni su citati), ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale di approvare lo “Schema di Accordo di collaborazione” allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (**All. A**), volto alla formalizzazione della collaborazione sinergica tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, per il funzionamento della Cabina di Monitoraggio del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) e k) della l.r. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

La Giunta

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari, dai dirigenti e dal Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di **approvare** la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, per l’effetto
- di **approvare** l’allegato “Schema di Accordo di collaborazione”, parte integrante del presente provvedimento, finalizzato al funzionamento della Cabina di Monitoraggio del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- di **dare mandato** al Direttore del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio di sottoscrivere il predetto Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa;
- di **trasmettere** copia della presente deliberazione alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, all’Arpa Puglia, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P., nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 6 PAGIATTI

Repertorio n. _____/Raccolta del _____



ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

La **Regione Puglia**, codice fiscale/partita IVA **80017210727**, con sede in Bari via Gentile 52 (di seguito denominata Regione), rappresentata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

e

ARPA Puglia, codice fiscale/partita IVA **05830420724** con sede in Bari (BA) Corso Trieste 27, rappresentata da

e

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, codice fiscale/partita IVA **80005420726** con sede in Bari (BA) Via Pier l'Eremita 25, rappresentata da

e

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, codice fiscale/partita IVA **94102260711** con sede in Foggia (FG) Via Alberto Valentini Alvarez 8, rappresentata da

e

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, codice fiscale/partita IVA **93075250758** con sede in Lecce (LE) Via Antonio Galateo 2, rappresentata da

Congiuntamente indicate "Parti"

Premesso che

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) all'articolo 135, comma 1, prevede che «Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143»;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 143, comma 2, prevede che «Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano (...)»;



- la L. R. 7 ottobre 2009, n. 20, "Norme per la pianificazione paesaggistica", all'art. 1, comma 1, prevede che «Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale»;
- in data 16 gennaio 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Puglia e Mibact, l'Accordo di copianificazione per l'approvazione del piano paesaggistico territoriale regionale, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i (di seguito Accordo di copianificazione);
- con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conformità alle previsioni dell'art. 1 della L. R. 20/2009;
- con il Regolamento Regionale 9 dell'11 marzo 2015, pubblicato sul BURP n° 38 del 18 marzo 2015, sono state emanate norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1514 del 27 luglio 2015, la Regione ha approvato il Documento di indirizzo "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione", con cui sono state fornite risposte alle principali e più frequenti domande (FAQ) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR;
- con Circolare dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale prot. n. 432 del 10.06.2016, sono stati forniti ulteriori chiarimenti al Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) di cui alla DGR 176 del 16.02.2015;
- con DPR n. 31 del 13.02.2017 è stato emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dell'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" ed è stato abrogato il DPR n. 139 del 9.07.2010;
- con Deliberazione n. 2123 del 5 dicembre 2017 la Giunta regionale ha approvato l'analisi condotta dal gruppo di lavoro costituito da funzionari del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, al fine di favorire la piena attuazione del PPTR e di ricomporre in un quadro di analisi unitario e strutturato tutte le criticità emerse nel primo periodo di vigenza del PPTR, individuando appropriati percorsi di risoluzione amministrativo-procedurale delle problematiche emerse;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 2331 del 28 dicembre 2017, la Regione ha approvato il Documento di indirizzo "Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione", con cui sono state fornite risposte ad ulteriori richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative del PPTR;
- con nota prot. n. 1648 del 28 febbraio 2019, la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio ha convocato al fine di procedere ad alcune misure correttive delle NTA del PPTR il Segretariato regionale della Puglia del MIBAC ad un incontro propedeutico alla definizione di un percorso condiviso volto a valutare e discutere dell'applicazione dell'articolo 104 cc. 4 e 5 delle NTA;
- con nota prot. 7354 del 12 marzo 2019 la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIBAC ha comunicato di ritenere che la sede più opportuna, per una propedeutica analisi delle eventuali misure correttive da apportare al PPTR, sia il Comitato Tecnico istituito con DGR 1371 del 10 luglio 2012 e aggiornato con DGR 945 del 12 maggio 2015 e che la necessità di sottoporre il PPTR a revisione, come previsto dall'articolo 104 delle NTA, deve prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio da effettuare con il contributo specifico delle Soprintendenze ABAP e della Direzione Generale avente il ruolo di coordinamento, di indirizzo e di controllo dell'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze;



- con Deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019 pubblicata sul BURP n. 57 del 28/05/2019 la Giunta regionale ha approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
- l'Accordo di copianificazione tra Regione e MiBACT stabilisce all'art. 3, comma 2, che presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR, su richiesta motivata di una delle parti, sono:
 - le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della L. R. 20/2009, comma 3, lett. e);
 - l'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciale e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i piani adeguati al PUTT/P;
 - la richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni e perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;
 - l'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al precedente comma 1 dell'art. 3;
- l'art. 3 comma 3 lett. d) dell'Accordo di copianificazione stabilisce che l'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di cui al Capo II della L.R. 20/2009, «attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR»;
- l'art. 102 comma 3 delle NTA del PPTR prevede che «L'Osservatorio regionale per il paesaggio, di concerto con l'Autorità ambientale, l'ARPA e la struttura organizzativa regionale competente in materia di VAS, promuove idonee forme di coordinamento delle diverse competenze interne o esterne alla amministrazione regionale al fine di popolare gli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale, per integrarli ove opportuno e per valutare in modo condiviso le tendenze emergenti dal monitoraggio del PPTR, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica»;
- l'art. 102 comma 4 delle NTA del PPTR prevede che «E' compito dell'Osservatorio regionale per il paesaggio la redazione annuale di una Relazione di monitoraggio del PPTR, finalizzata a fornire informazioni sia sullo stato di attuazione del PPTR sia sulle tendenze di trasformazione del paesaggio pugliese attraverso il periodico aggiornamento degli indicatori previsti al cap. 7 del Rapporto Ambientale del PPTR»;
- l'Accordo di copianificazione stabilisce altresì che il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni;
- l'articolo 104 delle NTA del PPTR stabilisce, al comma 4, che «la necessità di sottoporre il PPTR a revisione dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare sia che si tratti di variazioni ai sensi dell'articolo 2 c. 8 della LR 20/2009»;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 13/06/2019, avente ad oggetto «**Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Aggiornamento e Revisione - Costituzione della Cabina di Monitoraggio**», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.79 del 12-07-2019, è stata costituita, ai fini di quanto previsto dall'art. 102 delle NTA del PPTR, una Cabina di Monitoraggio composta dai seguenti membri o loro delegati:
 - il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in rappresentanza dell'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, che coordina;
 - il Dirigente del Servizio Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria;
 - il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, competente in materia di VAS;
 - l'Autorità Ambientale della Regione Puglia;
 - il Direttore Generale dell'Arpa Puglia;
 - il Segretario Regionale del MiBACT;



- il Soprintendente per la Città Metropolitana di Bari;
- il Soprintendente per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- il Soprintendente per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
- con la stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065 del 13/06/2019, è stato previsto che il funzionamento della Cabina di Monitoraggio sarà disciplinato mediante Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1-Oggetto e finalità

Il presente accordo individua le modalità di collaborazione e disciplina i rapporti tra la Regione Puglia, ARPA Puglia, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, al fine di garantire il funzionamento della Cabina di Monitoraggio del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Art. 2-Durata

Il presente accordo ha durata stabilita di 2 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione con possibilità di revoca in qualunque momento da una delle Parti a seguito di opportuna motivazione scritta debitamente comunicata alle altre parti. Allo scadere dei due anni sarà possibile prorogare il presente Accordo di massimo ulteriori 2 anni, previo consenso delle Parti.

Art. 3-Impegni

Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1

la Regione, anche attraverso Innovapuglia, si impegna a:

- definire e condividere procedure e metodi per il monitoraggio del PPTR;
- fornire dati per poter popolare gli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale del PPTR, distinguendo tra indicatori di realizzazione, di risultato ambientale e di contesto;
- realizzare un sistema informatico in cui far confluire tutti i dati raccolti e in grado di elaborare, su richiesta e attraverso algoritmi dedicati, risposte e graficizzazioni territoriali dei fenomeni di trasformazione (tipologie di interventi edilizi e agronomici, consumo di suolo, tipologie di autorizzazioni e pareri di conformità, eradicazioni e reimpianti a causa della xylella, cambiamenti di destinazioni colturali e quant'altro), utili per la comprensione dei fenomeni in atto e per la costruzione di politiche ed azioni volte alla salvaguardia e valorizzazione del territorio pugliese;
- aggiornare la modulistica disponibile per le istanze in materia paesaggistica, integrandola con indicatori specifici sulla qualità degli interventi e degli impatti degli stessi sul paesaggio da individuare congiuntamente alle altre Parti;

ARPA Puglia si impegna a:

- definire e condividere procedure e metodi per il monitoraggio del PPTR;
- fornire dati in proprio possesso per poter popolare gli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale del PPTR;
- supportare la Regione nell'individuazione degli indicatori specifici sulla qualità degli interventi e degli impatti degli stessi sul paesaggio al fine di aggiornare la modulistica disponibile per le istanze in materia paesaggistica;

le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto si impegnano a:

- definire e condividere procedure e metodi per il monitoraggio del PPTR;
- fornire eventuali dati in proprio possesso al fine di consentire il popolamento degli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale del PPTR;



- supportare la Regione nell'individuazione degli indicatori specifici sulla qualità degli interventi e degli impatti degli stessi sul paesaggio al fine di aggiornare la modulistica disponibile per le istanze in materia paesaggistica;

Art. 4 Cabina di monitoraggio

La Cabina di monitoraggio si riunisce su convocazione della Regione o su richiesta delle Parti, con cadenza minima mensile, di norma il secondo giovedì di ogni mese.

Le Parti stabiliscono che potranno partecipare alle riunioni della Cabina eventuali altri soggetti (interni alla Regione Puglia o esterni) da individuare in forma stabile o temporanea in base alle esigenze di lavoro.

La Cabina di monitoraggio supporta l'Osservatorio Regionale per il popolamento degli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale utile alla redazione della Relazione di Monitoraggio del PPTR che, ai sensi dell'art. 102 comma 4, sarà redatta dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio.

Art. 5-Risorse umane e finanziarie

Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, le parti si avvalgono di risorse finanziarie e di personale propri.

Art.6- Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, entrambe le parti prestano il proprio consenso al trattamento degli stessi per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 7- Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie, competente è il Foro di Bari.

Art. 8- Spese registrazione

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso.

Art. 9- Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata nonché ai referenti, di seguito precisati:

per la Regione:

PEC:

referente:

per ARPA Puglia:

PEC:

referente:

per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari:

PEC:

referente:

per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia:

PEC:

referente:

per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto:

PEC:
referente:



Il presente accordo è sottoscritto digitalmente per approvazione, dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

Per la Regione Puglia

Per ARPA Puglia

Per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto